



# *Città di Lentini*

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

—°—

## **ORDINANZA SINDACALE N. 5 del 13 / 04 / 2023**

**Oggetto:** Limitazioni e divieti all'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione in occasione dell'incontro di calcio S.S. LEONZIO 1909 – ASD SIRACUSA CALCIO 1924 del 16.04.2023, ore 16.30.

### **IL SINDACO**

**Vista** la valutazione operata dalle forze dell'ordine, in sede di tavolo tecnico tenutosi in Questura a Siracusa in data 11.04.2023, preordinata ad assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche di particolare rilievo e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione del numero di spettatori che prevedibilmente richiamerà l'incontro di calcio "S.S. LEONZIO 1909 – ASD SIRACUSA CALCIO 1924", che richiede in particolare:

- la limitazione della vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, se non a condizione che la somministrazione avvenga all'interno dell'esercizio e/o nelle sue pertinenze autorizzate, evitando la dispersione al suolo o comunque la fuoriuscita dal luogo di vendita dei relativi contenitori;
- la rimozione o lo spostamento presso altra area dei cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani, eventualmente ivi esistenti, nonché di altro materiale inerte o comunque pericoloso ove possano essere celate insidie;
- il divieto dell'esercizio dell'attività da parte degli ambulanti con mezzi attrezzati nelle immediate vicinanze dello stadio e delle aree destinate al prefiltraggio.

**Ritenuto** di potere stabilire tali limitazioni dalle ore 13:00 e sino al termine dell'incontro di calcio, nel raggio di 500 metri dallo Stadio "Angelino Nobile"

**Ravvisata** la necessità di garantire il corretto svolgimento della manifestazione calcistica prevista per Domenica 16.04.2023 ore 16.30 e per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dall'uso improprio dei contenitori di vetro e lattine;

**Considerata** l'urgenza di provvedere in merito;

#### **Visti:**

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773 del 18/06/1931
- la Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n.11001/110 (10) del 28/07/2017;
- il D.L.n.92 del 23/05/2008 convertito in Legge 24/07/2008 n.125;
- gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.M. Del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la legge n.287 del 25/08/1991
- il D.Lgs. 114/98
- la L.R. n.28/99
- la Legge 689 del 24/11/1981

**Tenuto conto** dell'eccezionalità delle limitazioni, dei divieti e della loro temporaneità

## ORDINA

Per ragioni di sicurezza pubblica, come in premessa, ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali, ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Angelino Nobile", **dalle ore 13.00 fino al termine dell'incontro di calcio del 16.04.2023, e nel raggio di 500 metri**, come da allegato stralcio planimetrico, che fa parte integrante della presente ordinanza:

- **il divieto di vendita e somministrazione di alcolici;**
- **il divieto di vendita di altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, se non a condizione che la somministrazione avvenga all'interno dell'esercizio e/o nelle sue pertinenze autorizzate;**
- **la rimozione o lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati e non, e di ogni altro materiale inerte o comunque pericoloso ove possano essere celate insidie;**
- **il divieto dell'esercizio dell'attività da parte degli ambulanti con mezzi attrezzati nelle immediate vicinanze dello stadio e delle aree destinate al prefiltraggio.**

I titolari e i gestori delle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, anche ambulanti su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione di quanto ordinato.

**L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, ed è immediatamente esecutiva

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

## DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Siracusa;
- alla Questura di Siracusa;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, **13 APR. 2023**



**IL SINDACO**

**Avv. Rosario Lo Faro**

*Rosario Lo Faro*